

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 1899

Sperimentazione del sistema regionale di formazione ed aggiornamento degli Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui al Decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195.

L'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, SULLA BASE DELL'ISTRUTTORIA ESPLETATA DAL COMPETENTE UFFICIO, CONFERMATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE, RIFERISCE QUANTO SEGUE:

- Visto il Decreto legislativo 19 settembre 2004, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/42/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";
 - Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ad ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1 marzo 2002, n. 39";
 - L'Accordo tra il Governo e le regioni e le Province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, del 26/01/2006, per la qualificazione dei responsabili e degli Addetti del Servizio di prevenzione e Protezione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006;
 - vista la Legge Regionale del 7.08.2002, n. 15 "Riforma della Formazione Professionale", pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002;
 - vista la D.G.R. n. 281 del 15/03/2004, pubblicata sul BURP n. 42 del 07/04/2004, che contempla i criteri e le procedure per l'accreditamento delle sedi formative;
 - viste la DGR n. 2023 del 29/12/04 pubblicata sul BURP n. 9 del 18/01/05 concernente l'istituzione del I° Elenco delle sedi operative accreditate e la DGR n. 1503 del 28/10/05 pubblicata sul BURP n. 138 del 09/11/05 concernente l'istituzione del I° Elenco delle sedi operative accreditate e successive modificazioni;
 - vista la Delibera di Giunta Regionale n. 157 del 20/02/2006 del Settore Sanità;
- Considerato che
- l'Accordo sopraccitato, considera le figure professionali di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni - RSPP, e di Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni - ASPP, così come individuate all'art. 8 bis del Decreto legislativo 19 settembre 2004, n. 626, titolari di un ruolo e di una responsabilità di assoluto rilievo a tutela della sicurezza e incolumità dei lavoratori;
 - per la delicatezza della funzione che gli stessi sono chiamati a svolgere, gli interventi formativi devono necessariamente assumere le caratteristiche di un reale momento di crescita culturale e professionale e le valutazioni intermedie e finali una funzione di effettiva certificazione dei livelli tecnico-operativi raggiunti;
 - il punto 2.7 dell'Accordo prevede che le Regioni in sede di autocoordinamento, avviino una sperimentazione che consenta di testare il nuovo impianto formativo, anche in vista di eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni, tenuto conto dell'elevata differenza tematica tra la formazione prevista dal Dlgs. 626/94 e quella prevista dal Dlgs. 195/03, che comporta un processo di formazione specialistica che richiede una complessa organizzazione dei corsi;

- nelle “Linee interpretative dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni, attuativo dell’Art. 2, commi 2 e 3, del D.lgs. 23 giugno 2003, n. 195”, adottate nella Conferenza del 7.09.2006, viene specificato che la sperimentazione avrà durata biennale a partire dalla data di pubblicazione dell’Accordo in Gazzetta Ufficiale”;
- nelle citate Linee interpretative, viene precisato che entro il 14/2/2007 (entro 1 anno dalla pubblicazione dell’Accordo sulla G.U.) dovranno essere completate tutte le procedure che consentono l’effettivo avvio dei percorsi formativi, ferma restando sino all’attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all’art. 3 del D.Lgs. 195/2003;
- la Regione Puglia intende promuovere attivamente la cultura della sicurezza e prevenzione, ponendo l’attenzione su alcuni ulteriori criteri generali, organizzativi e di merito, finalizzati ad assicurare uniformità e trasparenza alle azioni formative e le condizioni necessarie per il raggiungimento di un adeguato livello di competenza professionale da parte delle persone ritenute idonee;
- risulta inoltre indispensabile la messa a punto e sperimentazione, a livello regionale, di opportuni dispositivi finalizzati a regolare l’autorizzazione dei corsi e fornire indicazioni uniformi per gli Organismi formatori per l’organizzazione delle attività relative e loro certificazione;
- si rende necessario sviluppare, in dettaglio, la formazione “specialistica” riferita alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e correlati alle specifiche attività lavorative di cui alla classificazione in macro-settori ATECO riportata nel modulo B dell’Accordo;

Ravvisata la necessità di

- di prevedere che con successivo apposito atto del Dirigente del Settore Formazione Professionale venga costituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, un gruppo di lavoro, composto da referenti del Settore Formazione Professionale e del Settore Sanità, che sulla base dei risultati della sperimentazione, predisponga un quadro

complessivo coordinato così come previsto nell’Accordo con specifico riferimento ai seguenti aspetti:

- definizione degli standard formativi;
- monitoraggio delle iniziative formative attivate nella fase sperimentale e loro modellizzazione;
- strutturazione di un sistema di vigilanza sulle attività formative;
- analisi di fattibilità per la messa a punto di un “elenco regionale” dei lavoratori formati e/o aggiornati come RSPP e ASPP;
- procedere con urgenza all’approvazione di prime disposizioni attuative al fine di accelerare i tempi per il rispetto del dettato legislativo in tema di formazione e aggiornamento per RSPP e ASPP.

Copertura finanziaria

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L’Assessore alla Formazione Professionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k).

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione Professionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce del presente provvedimento da parte del dirigente del Settore Formazione Professionale, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

- di recepire l’Accordo tra il Governo e le regioni e le Province autonome, per la qualificazione dei responsabili e degli Addetti del Servizio di prevenzione e Protezione, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale del 14 febbraio 2006 e le relative Linee interpretative dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni, attuativo dell'Art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195;

- di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'Allegato 1 "Prime disposizioni per la formazione dei Responsabili e Addetti al SPP - D.Lgs. 195/03 e Accordo Stato-Regioni", al fine di attivare la sperimentazione a livello regionale;
- di dare atto che con successivo apposito provvedimento del Dirigente del Settore Formazione Professionale verrà costituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, un gruppo di lavoro composto da referenti del Settore Formazione Professionale e del Settore Sanità della Regione Puglia, per la messa a punto di un quadro complessivo di riferimento;
- di approvare, inoltre, quali parti integranti del presente atto, i seguenti allegati tecnici:

- Allegato 2: Modelli di attestati di frequenza con verifica dell'apprendimento;
 - Allegato 2a: Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento modulo A;
 - Allegato 2b: Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento modulo B;
 - Allegato 2c: Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento modulo C;
 - Allegato 3: Modello di attestato di frequenza relativo al modulo di Aggiornamento;
 - Allegato 4: Modelli di verbali di verifica dell'apprendimento;
 - Allegato 4a: verbale di verifica dell'apprendimento modulo A;
 - Allegato 4b: verbale di verifica dell'apprendimento modulo B;
 - Allegato 4c: verbale di verifica dell'apprendimento modulo C;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura del Settore Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA

ALLEGATO 1 "PRIME DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEI RESPONSABILI E ADDETTI AL SPP – D.LGS. 195/03 E ACCORDO STATO-REGIONI"

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 195/03, con l'inserimento del nuovo articolo 8-*bis* nell'ambito del D.Lgs. 626/94, introduce capacità e requisiti professionali richiesti per i Responsabili e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno: se, fino al 12 agosto 2003 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 195/03) per ricoprire tali ruoli erano previste "adeguate capacità ed attitudini", ora è necessario il possesso di **requisiti di qualificazione professionale identificabili** in professionalità e competenze da acquisire tramite "corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative" - art. 2, comma 2, D.Lgs. 195/03.

L'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome attuativo dell'art. 2 del D.Lgs. 195/03, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006, ha poi definito d'intesa il quadro della disciplina dei corsi di formazione ed è stato integrato dalle Linee Guida interpretative approvate nella conferenza del 7.09.2006.

Tenuto conto sia della rilevante importanza che riveste la formazione per la qualificazione di Responsabile e Addetto che dell'urgenza del provvedimento, la Regione Puglia, emana le seguenti prime disposizioni attuative al fine di accelerare i tempi per il rispetto del dettato legislativo in tema di formazione e di aggiornamento per Responsabile ed Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

1. DESTINATARI

La formazione, così come definita dall'art. 8 *bis* del D.Lgs. 626/94 e dall'Accordo, ai fini dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 del D.Lgs. 195/03 si rivolge a:

- **Responsabili e Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP)** designati dal datore di lavoro e per i quali è previsto un sistema di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi – Tabelle A4 e A5 dell'Accordo;

- **Aspiranti** all'esercizio del ruolo di Responsabile o Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione in possesso di titolo di studio non inferiore al Diploma di Istruzione Secondaria Superiore.

Per coloro in possesso di laurea triennale in "Ingegneria della sicurezza e protezione", "Scienze della sicurezza e protezione", "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro", è possibile l'esonero dalla frequenza dei moduli A e B.

2. TERMINE DI ATTIVAZIONE DEI CORSI FORMATIVI

Le linee guida interpretative hanno precisato che, entro il 14/2/2007 (entro 1 anno dalla pubblicazione dell'Accordo sulla G.U.) dovranno essere completate tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dei percorsi formativi.

La disciplina transitoria di cui all'art. 3, comma 2 del d.lgs 195/03, sussiste sino all'attivazione dei corsi, intendendosi per "attivazione" il completamento di tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dell'intervento formativo.

3. SPERIMENTAZIONE

La sperimentazione avrà durata biennale a partire dalla data di pubblicazione dell'accordo in G.U. (14 febbraio 2006) ed è anche finalizzata all'individuazione di eventuali unità formative tecniche i cui contenuti possono essere trasversali a più macrosettori.

Fino alla conclusione della sperimentazione (14.02.2008), la durata dei moduli è quella prevista nell'accordo del 14 febbraio 2006.

4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo è articolato in tre moduli secondo gli standard orari e di contenuti definiti dall'Accordo, che costituisce riferimento ufficiale con cui occorre sempre confrontarsi.

MODULO A

Il modulo è inteso come formazione di base propedeutica, finalizzata alla conoscenza della normativa generale e specifica di riferimento in tema di igiene e sicurezza del lavoro, nonché della identificazione dei pericoli e classificazione dei rischi necessaria per la redazione del documento di valutazione dei rischi e a garantire una buona organizzazione e gestione del Sistema di Prevenzione e Sicurezza.

Caratteristiche

Durata complessiva: ore 28, cui vanno aggiunte le ore per la verifica finale, da quantificare in funzione delle tipologie della verifica finale.

Obbligatorio: per RSPP e ASPP e comune alle due figure. E' previsto l'esonero dalla frequenza a tale modulo per coloro in possesso di laurea triennale in "Ingegneria della sicurezza e protezione" o "Scienze della sicurezza e protezione" o "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro".

Frequenza: obbligo di frequenza in misura non inferiore al 90% del monte ore complessivo

Valutazione: test di accertamento delle conoscenze acquisite, finalizzato a conseguire l'idoneità alla prosecuzione della formazione, da elaborare a cura del Soggetto Formatore, che si avvarrà del gruppo docente supportato dal coordinatore/tutor del corso.

Certificazione: al termine del modulo base viene rilasciato un Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento che certifica la frequenza (almeno il 90% del monte ore) e l'idoneità, ove riscontrata, a frequentare i moduli di specializzazione (B e C).

Credito Formativo Permanente: il conseguimento dell'idoneità costituisce credito valevole per i percorsi formativi successivi e per ogni macrosettore.

Contenuti: i contenuti di riferimento sono quelli minimi di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministro della Sanità 16 gennaio 1997 per la formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, integrati secondo il dettaglio previsto dall'Accordo – Allegato A1.

Casi di esonero dalla frequenza del modulo A nella fase transitoria:

A. **RSPP e ASPP**, che possono documentare un'esperienza lavorativa e/o una formazione pregressa identificabile con i seguenti casi (Tabelle A4 e A5 di cui all'Accordo):

caso 1 (possesso di tutti i seguenti requisiti):

- ✓ Esperienza lavorativa superiore a 3 anni
- ✓ Già designati alla data del 14 febbraio 2003
- ✓ Attivi alla data del 13 agosto 2003
- ✓ In esercizio alla data del 14 febbraio 2006, data di entrata in vigore dell'accordo
- ✓ Senza vincoli di titolo di studio

caso 2 (possesso di tutti i seguenti requisiti):

- ✓ esperienza lavorativa maturata inferiore ai 3 anni e maggiore di 6 mesi
- ✓ già designati alla data del 14 febbraio 2003
- ✓ attivi alla data del 13 agosto 2003
- ✓ in esercizio alla data del 14 febbraio 2006, data di entrata in vigore dell'accordo
- ✓ senza vincoli di titolo di studio

caso 3 (possesso di tutti i seguenti requisiti):

- ✓ designati dopo il 14 febbraio 2003
- ✓ in esercizio alla data del 14 febbraio 2006, data di entrata in vigore dell'accordo
- ✓ in possesso di diploma di Istruzione Secondaria Superiore
- ✓ in possesso di attestazione dell'avvenuta formazione di cui ai contenuti minimi previsti all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997

caso 4 (in possesso di tutti i seguenti requisiti):

- ✓ nuova nomina
- ✓ in possesso di diploma di Istruzione Secondaria Superiore
- ✓ in possesso di attestazione dell'avvenuta formazione di cui ai contenuti minimi previsti all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997

B. **RSPP e ASPP**, che siano in possesso di una delle seguenti lauree triennali:

- ✓ Ingegneria della Sicurezza e Protezione
- ✓ Scienze della Sicurezza e Protezione
- ✓ Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

MODULO B

Tale modulo, che rappresenta l'innovazione apportata dal D.Lgs. 195/03, riguarda la formazione tecnica specialistica adeguata alla specificità lavorativa e di rischio di ogni singolo comparto produttivo. L'Accordo ha utilizzato la classificazione delle attività produttive "Nace", adottata dalla CEE e recepita in Italia con la classificazione ATECO utilizzata dall'ISTAT, per raggruppare l'universo dei settori produttivi in **9 macrosettori** individuati sulla base dell'analogia dei rischi ad essi correlati.

Caratteristiche

Durata complessiva: variabile in relazione all'entità e natura dei rischi, compresa tra un minimo di 12 ore e un massimo di 68 ore, cui vanno aggiunte le ore previste per la verifica finale da quantificare in relazione alla tipologia di verifica.

Obbligatorio: per RSPP e ASPP e comune alle due figure, ma diversificato per Macrosettori di attività. E' previsto l'esonero dalla frequenza a tale modulo per coloro in possesso di laurea triennale in "Ingegneria della sicurezza e protezione" o "Scienze della sicurezza e protezione" o "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro".

Frequenza: obbligo di frequenza in misura non inferiore al 90% del monte ore complessivo

Valutazione: le verifiche, obbligatorie, dovranno essere **intermedie e finali**.

Le prime, da effettuarsi durante lo svolgimento del modulo stesso, dovranno essere nella forma di test o soluzione di casi. Le seconde, al termine del modulo, dovranno svolgersi secondo due modalità – anche integrate tra loro:

- 1) simulazione obbligatoria, finalizzata a misurare le competenze tecnico-professionali in situazione lavorativa;
- 2) colloquio o test, finalizzato a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente

L'elaborazione delle prove è a cura del Soggetto Formatore, che si avvarrà del gruppo docente supportato dal coordinatore/tutor del corso.

Certificazione: l'esito positivo della verifica finale e la frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore, comportano il conseguimento dell'Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento, che dovrà riportare il macrosettore di riferimento.

Credito Formativo: il credito ottenuto con la frequenza del modulo B (certificata nell'attestato finale), ha validità quinquennale, anche per l'eventuale nomina in altra azienda purché sia dello stesso macrosettore.

Contenuti: nei prospetti 1 e 2 dell'Allegato A2 all'Accordo, sono riportati i contenuti e i tempi complessivi che devono essere applicati per la formazione tecnica specifica del macro-settore corrispondente. Lo schema di rappresentazione degli argomenti è indicativo e, dunque, non esaustivo. La definizione quantitativa dei singoli argomenti da trattare all'interno del macrosettore, pertanto, è lasciata ai soggetti formatori, nel rispetto delle indicazioni minime riportate per ciascun tipo di macrosettore, livello di rischio e tipo di produzione e fermo restando che l'articolazione dei contenuti del modulo dovrà essere coerente con le indicazioni di cui all'Accordo.

Tuttavia, poiché l'Accordo prevede un anno di sperimentazione, i progetti formativi, elaborati durante tale fase transitoria, costituiranno un contributo altamente qualificato all'elaborazione definitiva dei progetti-tipo regionali.

In tale fase è possibile **sperimentare aggregazioni settoriali** fra i vari macrosettori ATECO con rischi assimilabili tra loro, anche con moduli formativi comuni, nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori.

Casi di esonero dalla frequenza del modulo B nella fase transitoria (Tabelle A4 e A5 dell'Accordo):

- A. i **RSPP e gli ASPP** che si trovano nella specifica situazione di possesso dei seguenti requisiti (tabelle A4 e A5 dell'Accordo), per il macrosettore ATECO in cui svolgono attualmente l'attività:
- ✓ esperienza lavorativa superiore a 3 anni
 - ✓ già designati alla data del 14 febbraio 2003
 - ✓ attivi alla data del 13 agosto 2003
 - ✓ in esercizio alla data del 14 febbraio 2006, data di entrata in vigore dell'accordo
 - ✓ senza vincoli di titolo di studio
- B. Sono, inoltre, esonerati i **RSPP e gli ASPP** in possesso delle seguenti lauree triennali:
- ✓ Ingegneria della Sicurezza e Protezione
 - ✓ Scienze della Sicurezza e Protezione
 - ✓ Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

MODULO C

Tale modulo è inteso come formazione integrativo-specialistica mirata a sviluppare il ruolo di Responsabile della gestione-coordinamento delle figure professionali di riferimento con cui intrattiene le relazioni al fine di supportare il datore di lavoro e concorrere al buon funzionamento del "sistema sicurezza".

Caratteristiche

Durata complessiva: ore 24 cui vanno aggiunte le ore per la verifica finale, da quantificare in funzione del numero dei candidati e della durata minima della verifica individuale.

Obbligatorio: per **RSPP** (non sono previsti esoneri) e per **gli aspiranti** all'esercizio di tale funzione, in possesso di una delle lauree specificate al comma 6 art.2 del D.Lgs. 195/03 (esonerati dalla frequenza ai soli moduli A e B).

Frequenza: obbligo di frequenza in misura non inferiore al 90% del monte ore complessivo

Valutazione: Le verifiche, obbligatorie, dovranno essere articolate in **intermedie** e **finali**. Le prime, da attuarsi nel corso del modulo stesso dovranno essere attuate nella forma di test, soluzioni di casi, simulazioni di riunioni di lavoro. Durante il corso occorrerà, inoltre, somministrare test specifici (a risposta multipla chiusa) sui contenuti dei moduli A e B, ai partecipanti che siano stati esonerati dalla frequenza degli stessi.

Le verifiche finali dovranno attuarsi tramite colloquio obbligatorio per la valutazione della consapevolezza del ruolo e delle competenze relazionali, organizzative, gestionali e di coordinamento.

Certificazione: l'esito positivo della verifica finale e la frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore, comportano il conseguimento dell'Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

Credito Formativo Permanente: il conseguimento del modulo è valevole per qualsiasi macrosettore di attività (ATECO).

Contenuti: i contenuti di riferimento sono quelli riportati nell'Allegato A3 di cui all'Accordo e già coerenti con quanto indicato al comma 4 dell'Art. 2 D.Lgs. 195/03.

5. AGGIORNAMENTO

L'art. 8 bis, comma 5, del D.Lgs. 626/94 introdotto dal D.Lgs. 195/03, prevede sia per Responsabili che per gli Addetti la partecipazione a corsi di aggiornamento finalizzati a mantenere costantemente alto il livello professionale delle figure che operano nel Sistema Sicurezza.

Caratteristiche

Durata complessiva: rapportata ai macrosettori ATECO di appartenenza (di cui ai prospetti Allegato A2 dell'Accordo) e ai ruoli:

- a) Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione:
- Macrosettori 3, 4, 5, 7: ore 60 complessive anche se l'incarico è riferito a più settore e anche distribuite nel quinquennio.
 - Macrosettori 1, 2, 6, 8, 9: ore 40 complessive anche se l'incarico è riferito a più settori e anche distribuite nel quinquennio.
- b) Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione:
- Macrosettori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: ore 28 complessive valevoli per qualunque macrosettore e anche distribuite nel quinquennio.

Obbligatorio: per RSPP e ASPP con **cadenza quinquennale**. Non sono previsti esoneri. Tale obbligo di formazione è limitato ai macrosettori ATECO e pertanto al Modulo B.

Frequenza: in analogia con quanto stabilito per i Moduli A, B e C l'obbligo di frequenza è in misura non inferiore al 90% sia del monte ore complessivo che delle singole quote orarie annuali su cui l'aggiornamento viene eventualmente diluito.

Valutazione: la verifica delle competenze acquisite dai partecipanti sarà effettuata dal soggetto formatore al termine delle tranches di formazione, ai fini del monitoraggio del livello di apprendimento del gruppo-classe.

Certificazione: il processo di certificazione consiste nel rilascio dell'Attestato di frequenza, che dovrà riportare il macrosettore di riferimento.

Contenuti: oltre a fare riferimento ai contenuti dei moduli didattici dell/i singolo/i macrosettore/i, è fondamentale privilegiare gli elementi riportati al punto 3 dell'Accordo, lettere a), b), c) e cioè:

- a) Settore produttivo di riferimento
- b) Novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia
- c) Innovazioni nel campo delle misure di prevenzione

Decorrenza corsi di aggiornamento

L'obbligo di aggiornamento ha decorrenza immediata per **RSPP e ASPP**, che si trovano nelle seguenti situazioni di esonero dalla frequenza dei moduli A e B:

- A. Situazione 1 (in possesso di tutti i seguenti requisiti):
- ✓ esperienza lavorativa superiore a 3 anni
 - ✓ già designati alla data del 14 febbraio 2003
 - ✓ attivi alla data del 13 agosto 2003
 - ✓ in esercizio alla data del 14 febbraio 2006, data di entrata in vigore dell'accordo
 - ✓ senza vincoli di titolo di studio
- B. Situazione 2: laureati in possesso di laurea triennale di cui all'art. 2, comma 6, D.Lgs. 195/03 conseguita da più di cinque anni.

In tali situazioni l'obbligo dell'immediato aggiornamento decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012. Entro il 14/2/2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d'aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza mentre potrà essere diluita nel quinquennio la quota oraria restante.

In alternativa, si potrà optare per la frequenza del modulo B, sempre riferito al macrosettore di attività.

La data di conclusione di questo primo aggiornamento rappresenta il riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.

In tutti gli altri casi la decorrenza del primo quinquennio (ed il riferimento dei conseguenti successivi) può essere così individuata:

- ✓ Dalla data di conclusione del modulo B;
- ✓ dalla data di conseguimento della laurea di cui a quelle individuate all'art. 3, comma 6, D.Lgs. 195/03;
- ✓ dalla data di conclusione del primo aggiornamento obbligatorio

6. METODOLOGIA

Premesso che la metodologia didattica va sempre considerata in rapporto alle caratteristiche del contesto nel quale si opera e ai fattori che lo determinano, si suggerisce di adottare, al fine di una migliore qualità della formazione, quelle metodologie didattiche che, privilegiando le esperienze lavorative dei partecipanti favoriscano lo sviluppo di un processo di analisi, riflessione e concettualizzazione delle esperienze (ad esempio lezioni frontali, analisi di casi, simulazioni, confronto tra esperienze personali, produzione di elaborati individuali e di gruppo, ecc).

E' da escludere, in questa fase di sperimentazione, il ricorso alla formazione a distanza per i moduli A, B, e C.

Per quanto riguarda le modalità organizzative, si fa riferimento agli indirizzi specificati al paragrafo 2.1 dell'Accordo.

7. TIPOLOGIE DI SOGGETTI FORMATORI

In base al D.Lgs. 195/03, dell'Accordo e delle Linee interpretative, sono individuate diverse tipologie di soggetti deputati alla realizzazione della **formazione ed aggiornamento** dei RSPP e degli ASPP.

Tipologia I

Soggetti riconosciuti "*ope legis*", i quali **non necessitano di autorizzazione o di accreditamento regionale** in quanto istituzionalmente legittimati alla realizzazione di suddetta formazione/aggiornamento:

- A. individuati dall'art. 8 *bis* comma 3 del D.Lgs. 626/94:
- Regioni e Province autonome
 - Università
 - ISPESL
 - INAIL
 - Istituto Italiano di medicina sociale

- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
 - Amministrazione della Difesa
 - Scuola superiore della P.A.
 - Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori
 - organismi paritetici
- B. Ulteriori soggetti formatori, che possono svolgere attività di formazione **limitatamente al proprio personale**, sia esso collocato a livello centrale che periferico:
- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
 - Ministero delle attività produttive
 - ministero dell'Interno: Dipartimento degli affari interni e Dipartimento di pubblica sicurezza
 - formez
 - istituzioni scolastiche statali delle seguenti categorie:
 - I.T. industriali
 - I.T. aeronautici
 - I.T. professionali per l'industria e l'artigianato
 - I.T. agrari
 - I.T. per l'agricoltura
 - I.T. nautici
 - I.T. per le attività marinare
 - ordini e collegi professionali, già abilitati ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 494/96, **limitatamente ai propri iscritti**

Tutti i soggetti della tipologia I, possono realizzare la formazione direttamente o avvalendosi di soggetti formatori esterni che siano in possesso di ciascuno dei requisiti previsti per i soggetti della successiva tipologia II e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.

Le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici possono attuare la formazione direttamente oppure avvalendosi esclusivamente di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione, per le quali non vengono richiesti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) punto 4.2.2 dell'Accordo Stato-Regioni.

Tipologia II – Soggetti formatori operanti in ambito regionale

Possono svolgere attività formativa ai sensi del presente dispositivo tutti **soggetti**

- ✓ **accreditati** in Regione Puglia, secondo il dispositivo di accreditamento di cui alla D.G.R. n. 281 del 15.03.2004, per una o più delle seguenti macrotipologie:
 - formazione superiore
 - formazione continua
 - apprendistato professionalizzante
- ✓ che dimostrino di avere esperienza formativa o professionale almeno biennale nella prevenzione e sicurezza sul lavoro
- ✓ che dispongano di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza

Gli stessi requisiti di accreditamento e di esperienza formativa/professionale riferiti sia alla struttura che ai docenti sono richiesti anche agli organismi di formazione esterni coinvolti nella realizzazione dei corsi da parte sia dei soggetti formatori rientranti nelle tipologia I, che da quelli "accreditati" (tipologia II).

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI

I soggetti di cui alla tipologia II, dovranno inviare una **richiesta di autorizzazione** per lo svolgimento dei corsi, dichiarando:

- estremi del provvedimento con cui si è ottenuto l'accreditamento regionale;
- di possedere esperienza formativa/professionale almeno biennale nella prevenzione e sicurezza sul lavoro ;
- di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza.

Alla richiesta dovranno essere allegati:

- i programmi formativi in funzione dei moduli - A, B, C e/o aggiornamento - che si prevede di attivare, firmati dal legale rappresentante;
- elenco delle attività già svolte in materia di prevenzione e sicurezza, firmato dal legale rappresentante, contenente per ciascuna di esse le seguenti informazioni: anno di attività, durata, contenuti, committente/fonte di finanziamento;
- l'elenco dei docenti (compreso il responsabile del progetto formativo), firmato da legale rappresentante, ed i *curricula* degli stessi, debitamente sottoscritti dagli interessati;

Le richieste potranno essere inoltrate a mezzo posta, a decorrere dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni, al seguente indirizzo:

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO LAVORO COOPERAZIONE
FORMAZIONE PROFESSIONALE
SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE
Via Corigliano, 1 – zona industriale – 70123 Bari

A seguito della ricezione della richiesta di autorizzazione, il settore provvederà all'istruttoria e a dare comunicazione agli interessati dell'esito del procedimento.

9. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA

Il 14 febbraio 2006 rappresenta la data di prima applicazione della nuova disciplina dei corsi di formazione di cui all'art. 8 bis del D.Lgs. 626/94; alla luce, quindi, del medesimo decreto, per tutti i Soggetti interessati, la formazione già effettuata è da ritenersi in generale non pienamente conforme alla nuova normativa.

Si dispone, pertanto, che la validità dei corsi realizzati nel rispetto della precedente disciplina normativa venga riconosciuta nell'ambito del regime di transitorietà e in un'ottica giuridica di cedevolezza dell'efficacia, in quanto gli stessi sono destinati a venir meno con l'entrata in vigore della nuova normativa e quindi si configura soltanto la possibilità di riconoscimento di eventuali crediti formativi, non escludendo la possibilità di validazione dell'intero percorso formativo nel rispetto dei criteri e dei contenuti fissati nell'Accordo.

I corsi effettuati dopo il 14 febbraio 2006, data di pubblicazione dell'Accordo, devono necessariamente rispettare quanto in esso previsto.

La Regione Puglia riconoscerà i percorsi formativi realizzati dopo la pubblicazione del D.Lgs. 195/03 e prima della pubblicazione dell'Accordo, comunque, nelle more dell'adozione delle presenti disposizioni, purché svolti da soggetti formatori che possedevano al momento dell'erogazione del corso le caratteristiche previste nell'Accordo e che possano dimostrare, a posteriori, di aver rispettato anche i contenuti e i requisiti organizzativi (ore, materie, metodologie di insegnamento/apprendimento, ecc.) ivi previsti.

9. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

Modulo A

Per quanto riguarda il modulo A, non si pone il problema di riconoscimento di crediti per coloro che rientrano nei casi di cui alle tabelle A4 e A5 dell'Accordo in quanto è previsto l'esonero dalla frequenza dell'intero modulo.

Per tutti coloro che non rientrano nei casi previsti nelle suddette tabelle dell'Accordo e che quindi non sono abilitati all'esercizio del ruolo di RSPP o ASPP ma vi aspirano, è da considerare, per la valutazione di credito formativo, l'avvenuta frequenza di corsi di cui all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 o comunque orientati almeno in parte ai contenuti previsti dal sopraccitato art. 3. La formazione obbligatoria residuale sarà costituita dai contenuti e dalle ore di frequenza mancanti rispetto agli standard previsti dall'allegato 1 dell'Accordo.

Modulo B

Per quanto riguarda il modulo B, non si pone il problema di riconoscimento di crediti per coloro che rientrano nelle situazioni già descritte per le quali è previsto l'esonero dalla frequenza dell'intero modulo – tabelle A4 e A5 dell'Accordo.

Per tutti coloro che non rientrano nei casi previsti nelle suddette tabelle dell'Accordo o che aspirano all'esercizio del ruolo di RSPP e ASPP e che hanno comunque frequentato a vario titolo corsi specifici sulla valutazione dei rischi rapportata a determinati ambienti di lavoro e relative attività, la formazione obbligatoria residuale sarà costituita dai contenuti e dalle ore di frequenza mancanti rispetto allo specifico progetto formativo di macrosettore approvato dalla Regione Puglia competente per territorio.

Modulo C

Relativamente al modulo C **non sono riconoscibili crediti formativi** in quanto nella formazione pregressa sembra non potersi riscontrare il taglio innovativo e psicosociale che caratterizza le moderne tecniche di comunicazione e organizzazione.

In qualunque caso di riconoscimento di crediti ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento, il candidato dovrà superare le verifiche intermedie e finali previste dai singoli moduli.

La decadenza della disciplina transitoria, entro il 14.02.2007, imporrà a tutti i RSPP e ASPP il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 626/94, art. 8 bis, fatti salvi soltanto gli esoneri di cui all'Accordo stesso. Con la fine della fase transitoria se non verranno completati i percorsi formativi previsti i RSPP e gli ASPP risulteranno automaticamente privati dei requisiti professionali specifici richiesti e prima riconosciuti. Per tutti i casi non contemplati nel presente dispositivo, si rinvia al costituendo gruppo di lavoro intersettoriale.

10. CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI

I soggetti formatori elencati al comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. 195/03 e al punto 4.1.1 dell'Accordo (**tipologie I a e b**), che hanno la facoltà di rilasciare direttamente gli attestati di frequenza, devono trasmettere alla Regione Puglia il verbale della valutazione finale entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta verifica. Si specifica che si tratta di una trasmissione solo "per opportuna conoscenza", finalizzata a garantire traccia dei percorsi formativi realizzati.

E' auspicabile che anche tali Soggetti Formatori abilitati "o*pe legis*" si attengano alle disposizioni che seguono riguardo ai modelli di attestato.

Per i soggetti di cui Alla **Tipologia II**, si specifica quanto segue:

- a) Moduli **A, B, C**: al termine di ciascun modulo, nel rispetto del 90% di frequenza e della soglia minima di profitto prefissata per ogni verifica finale, viene rilasciato un **Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento**.
- b) Moduli di **aggiornamento**: al termine di ogni "tranche" (compresa la quota del 20%) annuale o unica di aggiornamento è rilasciato il relativo **Attestato di frequenza** nel rispetto del 90% di frequenza.

L'Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento, da rilasciare al termine di ogni percorso formativo di cui ai moduli A, B, C e l'Attestato di frequenza da rilasciare al termine di ogni tranche annuale o unica di aggiornamento dovranno riportare i seguenti elementi minimi comuni:

- normativa di riferimento, attuativa del D.Lgs. 195/03
- specifica del modulo con monte ore (e per il modulo B specifica del macrosettore)
- periodo di svolgimento del corso
- soggetto formatore
- dati anagrafici del corsista
- firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato (legale rappresentante del soggetto formatore).

L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento riporterà anche le caratteristiche del percorso formativo e una descrizione sintetica delle verifiche finali e della loro tipologia.

Gli attestati sono rilasciati e registrati dal Soggetto Formatore che gestisce l'iniziativa e, a richiesta dell'interessato, potrà essere rilasciato un duplicato.

Il Soggetto formatore dovrà predisporre gli attestati finali, conformi agli allegati alle presenti disposizioni, e inoltrarli alla Regione Puglia – Settore Formazione Professionale, per la vidimazione, entro 30 giorni dalla data della avvenuta verifica finale, accompagnati da una copia in originale del verbale. I certificati dovranno quindi essere ritirati, nelle date che saranno comunicate, presso gli stessi uffici regionali.

11. VALUTAZIONE

La Commissione composta **esclusivamente da docenti interni**, costituita per ogni modulo al fine di accertare il livello di apprendimento, al termine delle operazioni di valutazione delle prove di verifica finale procede a redigere il verbale predisposto secondo il modello allegato e che dovrà contenere i seguenti elementi:

- ✓ dati identificativi dell'iniziativa formativa;
- ✓ realizzazione dell'iniziativa formativa;
- ✓ modalità delle verifiche finali
- ✓ elenco dei partecipanti con relativi dati anagrafici
- ✓ esito della valutazione finale

Modelli allegati:

Allegato 2: Modelli di Attestati di frequenza con verifica dell'apprendimento

Allegato 2a: Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento modulo A

Allegato 2b: Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento modulo B

Allegato 2c: Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento modulo C

Allegato 3: Modello di Attestato di frequenza rilasciato al termine del modulo di aggiornamento per RSPP e ASPP

Allegato 4: Modelli di verbali di verifica dell'apprendimento

Allegato 4a: verbale di verifica dell'apprendimento modulo A

Allegato 4b: verbale di verifica dell'apprendimento modulo B

Allegato 4c: verbale di verifica dell'apprendimento modulo C



REGIONE PUGLIA

ALLEGATO 2
MODELLI DI ATTESTATI DI FREQUENZA CON VERIFICA
FINALE DELL'APPRENDIMENTO

ALLEGATO 2a



ATTESTATO DI FREQUENZA con verifica dell'apprendimento

Rilasciato al termine del **modulo A** del corso per
Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione
in attuazione del D. Lgs 195/03 e dell'Accordo 14/02/2006

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat....

il

SOGGETTO ATTUATORE

Sede

**Il Responsabile del
percorso formativo**

**Il Rappresentante
del Soggetto attuatore**

Timbro del Soggetto Attuatore

Corso n..... approvato con atto del Settore Formazione Professionale n..... del

.....

MODULO A**ore 28****A1.****ore 4**

- L'approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs 626/94 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
- Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento

A2.**ore 4**

- I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D. Lgs 626/94: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali
- Il Sistema Pubblico della prevenzione

A3.**ore 4**

- Criteri e strumenti per l'individuazione dei rischi
- Documento di valutazione dei rischi

A4.**ore 4**

- La classificazione dei rischi in relazione alla normativa
- Rischio incendio ed esplosione

A5.**ore 4**

- La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza

A6.**ore 4**

- La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro

A7.**ore 4**

- Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio

CONTENUTI

I contenuti trattati rispettano nel dettaglio quanto riportato nell'Allegato A1 dell'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2,3,4 e 5 del D. Lgs 195/03, che integra il D. Lgs 626/94 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

PERIODO E DURATA DEL MODULO A**Periodo di effettuazione****dal**

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

al

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Durata complessiva espressa in ore

| |
|--|
| |
|--|

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

| |
|--|
| |
|--|

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

La frequenza del modulo A, certificata dal presente attestato, costituisce Credito Formativo Permanente per qualsiasi macrosettore di attività (ATECO).

ALLEGATO 2b



ATTESTATO DI FREQUENZA con verifica dell'apprendimento

Rilasciato al termine del **modulo B** del corso per
Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione
in attuazione del D. Lgs 195/03 e dell'Accordo 14/02/2006

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat....

il

SOGGETTO ATTUATORE

Sede

**Il Responsabile del
percorso formativo**

**Il Rappresentante
del Soggetto attuatore**

Timbro del Soggetto attuatore

Corso n..... approvato con atto del Settore Formazione Professionale n..... del

.....

MODULO B

ore.....

Macrosettore di attività (ATECO) N.

TEMATICHE TRATTATE *(riportare il titolo)*

ore

CONTENUTI

PERIODO E DURATA DEL MODULO B**Periodo di effettuazione****dal**

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

al

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Durata complessiva espressa in ore

| |
|--|
| |
|--|

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

| |
|--|
| |
|--|

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

| |
|--|
| La frequenza del modulo B, certificata dal presente attestato, costituisce Credito Formativo con validità quinquennale per il macrosettore di attività (ATECO) n. Il presente modulo formativo è soggetto ad aggiornamento obbligatorio quinquennale |
|--|

ALLEGATO 2c



ATTESTATO DI FREQUENZA con verifica dell'apprendimento

Rilasciato al termine del **modulo C** del corso per
Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione
in attuazione del D. Lgs 195/03 e dell'Accordo 14/02/2006

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat....

il

SOGGETTO ATTUATORE

Sede

**Il Responsabile del
percorso formativo**

**Il Rappresentante
del Soggetto attuatore**

Timbro del Soggetto Attuatore

Corso n..... approvato con atto del Settore Formazione Professionale n..... del

.....

MODULO C**ore 24****C1.****ore 8**

- Organizzazione e sistemi di gestione

C2.**ore 4**

- Il sistema delle relazioni e della comunicazione
- Rischi di natura psicosociale

C3.**ore 4**

- Rischi di natura ergonomica

C4.**ore 8**

- Ruolo dell'informazione e della formazione

CONTENUTI

I contenuti trattati rispettano nel dettaglio quanto riportato nell'Allegato A3 dell'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2,3,4 e 5 del D. Lgs 195/03, che integra il D. Lgs 626/94 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

PERIODO E DURATA DEL MODULO C**Periodo di effettuazione****dal**

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

al

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Durata complessiva espressa in ore

| |
|--|
| |
|--|

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

| |
|--|
| |
|--|

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

| |
|---|
| La frequenza del modulo C, certificata dal presente attestato, costituisce Credito Formativo Permanente per qualsiasi macrosettore di attività (ATFECO) |
|---|



REGIONE PUGLIA

ALLEGATO 3
Modello di Attestato di frequenza rilasciato al termine
del modulo di aggiornamento per
Responsabile e Addetto
del Servizio di Prevenzione e Protezione

ALLEGATO 3



ATTESTATO DI FREQUENZA

Rilasciato al termine del **modulo di aggiornamento per
Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione**
in attuazione del D. Lgs 195/03 e dell'Accordo 14/02/2006

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat....

il

SOGGETTO ATTUATORE

Sede

**Il Responsabile del
percorso formativo**

**Il Rappresentante
del Soggetto attuatore**

Timbro del Soggetto Attuatore

Corso n..... approvato con atto del Settore Formazione Professionale n..... del

.....

MODULO B - AGGIORNAMENTO

ore

Macrosettore di attività (ATECO) N.

CONTENUTI

| |
|--|
| |
|--|

PERIODO E DURATA DEL MODULO DI AGGIORNAMENTO

Periodo di effettuazione

dal

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

al

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Durata complessiva espressa in ore

| |
|--|
| |
|--|

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

| |
|--|
| |
|--|



REGIONE PUGLIA

**ALLEGATO 4
MODELLI DI VERBALI DI VERIFICA
DELL'APPRENDIMENTO**

ALLEGATO 4a – MODULO A**VERBALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO**

Formazione di cui all'Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome attuativo dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 195/03, che integra il D.Lgs. 626/94, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

| |
|--|
| ANNO |
| TITOLO DEL CORSO: |
| SOGGETTO FORMATORE: |
| VIA N. |
| CAP. COMUNE PROVINCIA |
| SEDE DELL'ATTIVITA': |
| VIA N. |
| CAP. COMUNE PROVINCIA |
| <i>Estremi dell'atto di approvazione dell'iniziativa formativa</i> |
| |

B) REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

L'attività formativa si è regolarmente svolta dal al per complessive n. 28 ore e per una frequenza effettiva indicata nel prospetto riportato sul retro e comunque non inferiore al 90% del monte ore.

C) MODALITA' DELLE VERIFICHE FINALI

La verifica di apprendimento finale è stata effettuata con modalità conformi a quanto stabilito nell'Accordo di cui al D. Lgs. 195/03.

Le modalità adottate per la valutazione della verifica finale e di quelle intermedie risultano dagli atti depositati presso il Soggetto Formatore unitamente al testo delle prove somministrate.

Il Legale Rappresentante

.....

Data,

Timbro soggetto attuatore

ALLEGATO 4b – MODULO B

VERBALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Formazione di cui all'Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome attuativo dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 195/03, che integra il D.Lgs. 626/94, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

ANNO

TITOLO DEL CORSO:

SOGGETTO FORMATORE:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

SEDE DELL'ATTIVITÀ:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

Estremi dell'atto di approvazione dell'iniziativa formativa

.....

B) REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

L'attività formativa si è regolarmente svolta dal al per il macro-settore di attività (ATECO) n. per complessive n. ore e per una frequenza effettiva indicata nel prospetto riportato sul retro e comunque non inferiore al 90% del monte ore.

C) MODALITÀ DELLE VERIFICHE FINALI

La verifica di apprendimento finale è stata effettuata con modalità conformi a quanto stabilito nell'Accordo di cui al D. Lgs. 195/03.

Le modalità adottate per la valutazione della verifica finale e di quelle intermedie risultano dagli atti depositati presso il Soggetto Formatore unitamente al testo delle prove somministrate.

Il Legale Rappresentante

.....

Data,

Timbro soggetto attuatore

ALLEGATO 4c – MODULO C

VERBALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Formazione di cui all'Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome attuativo dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 195/03, che integra il D.Lgs. 626/94, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

ANNO

TITOLO DEL CORSO:

SOGGETTO FORMATORE:

VIA J. N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

SEDE DELL'ATTIVITÀ:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

Estremi dell'atto di approvazione dell'iniziativa formativa

.....

B) REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

L'attività formativa, rivolta esclusivamente ai Responsabili, si è regolarmente svolta dal al per complessive n. 24 ore e per una frequenza effettiva indicata nel prospetto riportato sul retro e comunque non inferiore al 90% del monte ore.

C) MODALITA' DELLE VERIFICHE FINALI

La verifica di apprendimento finale è stata effettuata con modalità conformi a quanto stabilito nell'Accordo di cui al D. Lgs. 195/03.

Le modalità adottate per la valutazione della verifica finale e di quelle intermedie risultano dagli atti depositati presso il Soggetto Formatore unitamente al testo delle prove intermedie somministrate e ai contenuti del colloquio finale.

Il Legale Rappresentante

.....

Data,

.....

